

letto, approvato e sottoscritto

IL VICE PRESIDENTE

Signature Not Verified
Signed by ANDREA GULEMI
on 21/01/2021 09:20:17 CET

IL SEGRETARIO

Signature Not Verified
Signed by MARIA CONCETTA
CALDERONE
on 20/01/2021 16:13:41 CET



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo di questo Centro Civico dal _____
primo giorno festivo, a tutto il decimo giorno successivo.

Palermo, li _____

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente Deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal _____ a tutto il decimo giorno
successivo.

Palermo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva il _____ a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio ed all'Albo della
Circoscrizione come sopra certificato, ai sensi del combinato disposto degli art.34 del Regolamento per il Decentramento, e 68 comma 2
dello Statuto

Palermo, li _____

IL SEGRETARIO

DELIBERAZIONE N° 15 DEL 20/01/2021

X Seduta ordinaria in videoconferenza - mediante collegamento telematico a distanza

OGGETTO: Parere su: Modifica artt. 7, 14, 15, 18, 22, 29, 35, 36, 37, 38 e 42 regolamento Taxi con autovettura e modifica artt. 7, 19, 20, 23, 29, 35, 36, 37 e 38 del regolamento autorizzazioni di NCC con autovettura.

L'anno duemilaventuno il giorno 20 del mese di Gennaio anno 2021 alle ore 10.06 in Palermo, nella sala Consiliare della Sede
Circoscrizionale sita in via F.sco La Colla n. 48 si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio Circoscrizionale, convocato a norma delle
vigenti norme di legge statutarie e regolamentari, dal Presidente con avviso n° 20424 del 13/01/2021.

Dal verbale della seduta, al momento dell'adozione del presente provvedimento, il Consiglio Circoscrizionale risulta
composto di seguenti Consiglieri:

II Presidente		Presenti	Assenti
1	Santangelo Antonino		X
I Consiglieri			
2	Adelfio Giovanni	X	
3	Bruschetta Saverio	X	
4	Gulemi Andrea	X	
5	Ilardi Alfredo	X	
6	Prester Antonino	X	
7	Quartararo Giuseppe	X	
8	Rappa Giovanna		X
9	Tarantino Salvatore	X	
10	Terranova Francesco	X	
TOTALE N°		8	2

Presiede la seduta il Vice Presidente: Andrea Gulemi

Partecipa e assiste in qualità di Segretario la Dott-ssa M.C. Calderone

Il Presidente, verificato il numero legale per la validità della seduta, la dichiara aperta e sottopone al Consiglio Circoscrizionale la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che Il Capo Area ad Interim del Suap Dott. Luigi Galatioto con nota prot. n°1454363 del 14/12/2020 e Proposta di delibera n.1451140 del 11/12/2020, ha richiesto a questa Circoscrizione un parere in ordine alla proposta di delibera in oggetto;

Visto l'art. 9 del Regolamento per il Decentramento il quale prevede, tra l'altro, che il Consiglio di Circoscrizione esprima pareri obbligatori sui Regolamenti Comunali;

Visto le risultanze della discussione scaturita in Consiglio di Circoscrizione sull'argomento di cui sarà redatto un processo verbale della seduta, il Presidente pone in votazione la Proposta di parere delibera **Parere su: Modifica artt. 7, 14, 15, 18, 22, 29, 35, 36, 37, 38 e 42 regolamento Taxi con autovettura e modifica artt. 7, 19, 20, 23, 29, 35, 36, 37 e 38 del regolamento autorizzazioni di NCC con autovettura.**

Consiglieri scrutatori risultano essere i Signori **Adelfio, Prester, Tarantino**

Dopo ampia discussione, si mette ai voti il parere di cui sopra;

Procedutosi alla votazione per appello nominale/alzata di mano, l'esito come accertato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori sopra menzionati, è il seguente:

Presenti	n. 8
Votanti	n. 8
Votano a favore	n. 8
Astenuti	n. 0
Voti contrari	n. 0

Il Consiglio non/o approva la proposta in discussione

IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

Vista la relazione sopra riportata;

Visti il parere per la regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 68 dello Statuto Comunale;

Visto il Regolamento per il Decentramento;

Vista la proposta del Presidente;

Visto il risultato della votazione;

DELIBERA

Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, esprimere Parere, Favorevole **SI** in ordine alla proposta di delibera

Parere su: Modifica artt. 7, 14, 15, 18, 22, 29, 35, 36, 37, 38 e 42 regolamento Taxi con autovettura e modifica artt. 7, 19, 20, 23, 29, 35, 36, 37 e 38 del regolamento autorizzazioni di NCC con autovettura.



COMUNE DI PALERMO
AREA SERVIZI AI CITTADINI
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI
III^ CIRCOSCRIZIONE

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

Il presente foglio contenente i pareri resi ai sensi dell'art. 68 dello Statuto comma 1 fa parte integrante della proposta di deliberazione avente per oggetto

Parere su: Modifica artt. 7, 14, 15, 18, 22, 29, 35, 36, 37, 38 e 42 regolamento Taxi con autovettura e modifica artt. 7, 19, 20, 23, 29, 35, 36, 37 e 38 del regolamento autorizzazioni di NCC con autovettura.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Organi Istituzionali

Il Funzionario Amministrativo P.O

Dott.ssa M.C. Calderone
signature Not Verified

Signed by MARIA CONCETTA
CALDERONE

Data on 11/01/2021 13:03:31 CET

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

(ART. 1 L.R. n.48/91 e successive modifiche L.R. 30/2000 e art. 68 dello Statuto)

VISTO: si esprime parere favorevole

VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate

IL DIRIGENTE

Dott. Leonardo Brucato

Signature Not Verified

Signed by Leonardo Brucato
on 11/01/2021 14:46:49 CET

Data



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Servizio Suap

Via Ugo La Malfa, 34 Palermo 90146

serviziprese@comune.palermo.it - : suapfacile@cert.comune.palermo.it

SERVIZIO TRASPORTI
NON DI LINEA

Prot. n. 1154363/P del 14 DIC, 2020

Il Responsabile del procedimento: Dott. Marcella Pedicone

Al Consiglio della I Circoscrizione Comunale
Al Consiglio della II Circoscrizione Comunale
Al Consiglio della III Circoscrizione Comunale
Al Consiglio della IV Circoscrizione Comunale
Al Consiglio della V Circoscrizione Comunale
Al Consiglio della VI Circoscrizione Comunale
Al Consiglio della VII Circoscrizione Comunale
Al Consiglio della VIII Circoscrizione Comunale
E, p.c. Alla Presidenza del Consiglio Comunale
Alla Segreteria Generale
Alla Ragioneria Generale

Oggetto: Proposta di delibera avente per oggetto: Modifica artt. 7, 14, 15 18, 22, 29, 35, 36, 37, 38 e 42 regolamento Taxi co autovettura e modifica artt. 7, 19, 20, 23, 29, 35, 36, 37 e 38 del regolamento autorizzazioni di N.C.C. con autovettura

Si trasmette, in allegato alla presente, copia della Proposta di cui in oggetto, invitando codesti Consigli Circoscrizionali a volere esprimere il parere obbligatorio ma non vincolante ai sensi dell'art. 9 del vigente Regolamento, facendolo pervenire direttamente all'ufficio Autonomo di Presidenza del Consiglio Comunale e per conoscenza alla scrivente Area.

Si precisa, al riguardo che la proposta di cui in oggetto è stata già inviata alla Ragioneria Generale con prot. n. 1451140 del 11/12/2020.

Si resta in attesa di espressione di parere urgente ai sensi dell'art. 9 comma 5 del regolamento sul Decentramento.

Distinti saluti

Il Capo Area Dirigente ad Interim del Suap

Dr. Luigi Galatioto

Marcella Pedicone



COMUNE DI PALERMO

Mod.CDG01

Archivio Segreteria Generale
data Cat
Fasc. Prot. n°

P.D.L. n°

O.D.C. n°

DELIBERAZIONE C.C.
n°

OGGETTO: Modifica artt. 7, 14, 15, 18, 22, 29, 35, 36, 37, 38 e 42 regolamento Taxi con autovettura e modifica artt. 7, 19, 20, 23, 29, 35, 36, 37 e 38 del regolamento autorizzazioni di NCC con autovettura.

<p>AREA SVILUPPO ECONOMICO STAFF CAPO AREA / SERVIZIO SUAP</p> <p>Proposta n° Protocollo n° del</p> <p>Alia Ragioneria Generale</p> <p>per il parere di regolarità contabile previsto dall'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.</p> <p>Li</p> <p>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO <i>marcella.pedicone@comune.palermo.it</i></p>	<p>CONSIGLIO COMUNALE</p> <p>Seduta del</p> <p><input type="checkbox"/> approvata <input type="checkbox"/> respinta <input type="checkbox"/> annotazioni: v.ultima pagina</p> <p><input type="checkbox"/> Immediatamente eseguibile</p>
<p>RAGIONERIA GENERALE</p> <p>Pervenuto il _____ n° _____ li.....</p> <p>Alia Segreteria Generale</p> <p>IL DIRIGENTE</p>	
<p>SEGRETERIA GENERALE</p> <p>Prot. n° _____</p> <p>E.p.c.: Al Settore/Ufficio proponente _____ _____ _____</p> <p>Si trasmette copia conforme della deliberazione di cui all'oggetto significando che la stessa è stata pubblicata all'Albo Pretorio ed è divenuta esecutiva, come risulta delle certificazioni apposte sul retro della stessa.</p> <p>Li</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELIBERE</p>	



COMUNE DI PALERMO
AREA SVILUPPO ECONOMICO
STAFF CAPO AREA / SERVIZIO SUAP

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO DI C.C.
(Costituita da n° _____ fogli, oltre il presente, e da n° _____ allegati)

OGGETTO: Modifica artt. 7, 14, 15, 18, 22, 29, 35, 36, 37, 38 e 42 regolamento Taxi con autovettura e modifica artt. 7, 19, 20, 23, 29, 35, 36, 37 e 38 del regolamento autorizzazioni di NCC con autovettura.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO <i>marcella.pedicone@comune.palermo.it</i> Li.....	IL DIRIGENTE <i>signature@comune.palermo.it</i> Signed by Luigi Galatioto on 11/12/2020 18:47:35 CET
---	---

<p align="center">PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 53, Legge n° 142/90 e L.R. n° 48/91 ss.mm.ii. e art.4, comma 3 del "Regolamento dei controlli interni" approvato con Deliberazione di C.C. n°198/2013)</p> <p>X VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità, alla regolarità e correttezza dell'atto e dell'azione amministrativa</p> <p><input type="checkbox"/> VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate</p>	
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO <i>signature@comune.palermo.it</i> Signed by Luigi Galatioto on 11/12/2020 18:47:36 CET DATA.....	VISTO: IL DIRIGENTE COORDINATORE <i>l.galatioto@comune.palermo.it</i> Signature Not Verified Signed by Luigi Galatioto on 11/12/2020 18:47:34 CET

DATA.....

VISTO: IL SINDACO/L'ASSESSORE

.....
Signature Not Verified
 Signed by Leopoldo Piampiano

<p align="center">PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 53, Legge n° 142/90 e L.R. n° 48/91 ss.mm.ii.)</p> <p><input type="checkbox"/> VISTO: si esprime parere favorevole</p> <p><input type="checkbox"/> VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate</p> <p><input type="checkbox"/> Parere non dovuto poiché l'atto non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziario o sul patrimonio dell'Ente.</p>	
DATA	IL RAGIONIERE GENERALE

<p>Controdeduzioni dell'Ufficio Proponente alle Osservazioni di cui al Parere di regolarità contabile e/o rese dal Segretario Generale</p> <p><input type="checkbox"/> osservazioni controdedotte dal dirigente del servizio proponente con nota mail prot. n. _____ del _____ Parere di regolarità tecnica confermato SI <input type="checkbox"/> : NO <input type="checkbox"/></p> <p>{ <input type="checkbox"/> Gs nota mail prot. n° _____ del _____ { <input type="checkbox"/> Gs.nota mail prot. n° _____ del _____</p> <p>{ <input type="checkbox"/> Per avvenuta decorrenza dei termini di riscontro (gg. 2 lavorativi)</p>	
---	--

<p>ALLEGATO UNICO ALLA DELIBERA C.C. n°..... del</p>	
IL SINDACO	IL SEGRETARIO GENERALE

Il Dirigente dell' Area Sviluppo Economico, in riferimento all' argomento in oggetto indicato, sottopone al Consiglio Comunale la proposta di delibera nel testo che segue:

OGGETTO: Modifica artt. 7, 14, 15, 18, 22, 29, 35, 36, 37, 38 e 42 regolamento Taxi con autovettura e modifica artt. 7, 19, 20, 23, 29, 35, 36, 37 e 38 del regolamento autorizzazioni di NCC con autovettura.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n°445 del 09/11/2004 e successive modifiche è stato approvato il Regolamento Taxi (all.1);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n°112 del 23/03/2007 è stato approvato il Regolamento di NCC con autovettura (all.2);

ATTESO che il Regolamento Taxi all'art. 14 prevede che la licenza ha validità a tempo indeterminato a condizione che venga vidimata annualmente entro il mese di gennaio, al fine di dimostrare il possesso di tutti i requisiti previsti per il rilascio di cui all'art. 7 del vigente regolamento;

ATTESO che il Regolamento di NCC all'art. 19 prevede che l'autorizzazione ha validità a tempo indeterminato a condizione che venga vidimata ogni due anni entro i mesi di marzo e aprile al fine di dimostrare il possesso di tutti i requisiti previsti per il rilascio di cui all'art. 7 del vigente regolamento;

PRESO ATTO dell'atto di indirizzo del 28/10/2020 (all.3) espresso dall'Assessore alle Attività dello Sviluppo Economico, e condiviso dalla Funzione Dirigenziale pro tempore, scaturito dalla richiesta avanzata dalle Associazioni di Categoria legate al Trasporto Pubblico locale non di linea, i quali lamentano la gravissima crisi che attanaglia il settore a seguito della pandemia da Covid 19 e chiedono la sospensione delle vidimazioni per l'anno 2021;

VISTO l'art. 5 della Legge 21/92 "Competenze Comunali" il quale assegna al Comune la competenza a redigere i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea stabilendone le modalità ed i requisiti e le condizioni per lo svolgimento ed il rilascio;

CONSIDERATO che da verifiche effettuate attraverso i canali del Web risulta che ogni Comune regola secondo criteri differenti la cadenza con cui deve essere effettuata la vidimazione delle relative licenze/autorizzazioni (ad es. il Comune di Roma ed il Comune di Napoli);

CONSIDERATO che spostare la vidimazione prevista per l'anno 2021, a seguito del periodo emergenziale, non esenta comunque i titolari di licenza Taxi e i titolari di autorizzazione di NCC dall'obbligo costante del possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dai vigenti regolamenti Taxi ed NCC;

CONSIDERATO che sia il regolamento per il servizio espletato mediante l'uso delle motocarrozette sia il regolamento per il servizio a trazione animale prevedono già la vidimazione triennale delle licenze;

RAVVISATA pertanto, l'opportunità di non aggravare dal punto di vista economico la categoria del trasporto pubblico non di linea, a seguito dell'atto di indirizzo dell'Assessore alle Attività Produttive, si propone che la vidimazione avvenga con periodicità triennale sia per i titolari di licenza Taxi sia per i titolari di autorizzazione di NCC, senza nulla mutare, ovviamente, riguardo all'obbligo di mantenere costantemente il possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dai vigenti regolamenti Taxi ed NCC, così da uniformarne la periodicità di vidimazione di tutte le tipologie di trasporto pubblico non di linea autorizzate dal Comune di Palermo, siano esse a trazione animale, con motocarrozetta, con autovettura, Taxi o NCC;

ATTESO che l'ultima vidimazione annuale dei titolari di licenza Taxi risale al corrente anno 2020 appare opportuno stabilire che la prima vidimazione triennale ricada nell'anno 2023;

ATTESO che la vidimazione dei titolari di autorizzazione di NCC avviene con cadenza biennale e ricadendo buona parte delle suddette vidimazioni nell'anno 2021 appare opportuno che la prima vidimazione triennale per tutta la categoria ricada nell'anno 2022;

ATTESO altresì, che nel corso degli anni si sono riscontrate alcune incongruenze applicative sia nel regolamento Taxi con autovettura che nel regolamento di NCC con autovettura;

RAVVISATA pertanto, la necessità di migliorare, armonizzare ed uniformare alcuni articoli sia del vigente regolamento Taxi con autovettura, sia del vigente regolamento NCC con autovettura, anche in ordine alle varie discordanze;

CONSIDERATO che per raggiungere tale finalità occorre modificare sia la deliberazione di Consiglio Comunale n°445 del 09/11/2004 e successive modifiche, con la quale è stato approvato il Regolamento Taxi, agli artt. 7, 14, 15, 18, 22, 29, 35, 36, 37, 38 e 42 prevedendo le modifiche appresso specificate, che la deliberazione di Consiglio Comunale n°112 del 23/03/2007 con la quale è stato approvato il Regolamento di NCC con autovettura agli articoli 7, 19, 20, 23, 29, 35, 36, 37 e 38;

VISTO, pertanto, l'atto di indirizzo espresso dall'Assessore alle Attività dello Sviluppo Economico (all. 3) del 28/10/2020;

VISTA la Legge 21/92;

VISTA la Legge Regionale n. 29 del 1996;

VISTA la Legge Regionale n. 13 del 2002;

VISTO il Regolamento Taxi vigente approvato con delibera di C.C. 445 del 09/11/2004 e successive modifiche;

VISTO il Regolamento di NCC con autovettura vigente approvato con deliberazione di C. C. n°112 del 23/03/2007;

RITENUTA la propria competenza,

**PROPONE
AL CONSIGLIO COMUNALE**

Per i motivi esposti in narrativa e che s'intendono riportati:

- 1) **Di modificare l'art .7, l'art. 14, l'art. 15, l'art. 18, l'art. 22, l'art. 29, l'art. 35, l'art. 36, l'art. 37 l'art. 38 e l'art. 42 del regolamento Taxi con autovettura approvato con delibera di C.C. 445 del 09/11/2004 e successive modifiche come di seguito riportato:**

"TAXI"

Articolo 7

Requisiti per il rilascio della licenza

Modificare il comma 1 lettera m)

inserendo, dopo "certificazione", "in corso di validità"

sostituendo "A.S.L." con "A.S.P."

inserendo alla fine "prevista dal D. Lgs 81/08 – D.M. 12 Luglio 2007 n. 15, che riporti espressamente che l'interessato non è consumatore abituale di droghe, non faccia uso di alcool, non risulti affetto da malattia contagiosa, da malattia mentale, da infermità o da qualsiasi patologia tali da impedire il regolare esercizio dell'attività di conducente ovvero pregiudicare la sicurezza degli utenti";

Pertanto sostituire l'art 7 con il seguente:

1. La licenza comunale di esercizio può essere rilasciata ai cittadini italiani o dell'Unione Europea, in possesso della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale (CAP), previsti dal vigente codice della strada, e dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione nel ruolo dei conducenti presso la Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Palermo, di cui all'art.6 della Legge 15 gennaio 1992, n°21;
- b) proprietà o disponibilità in leasing di un veicolo idoneo al servizio di Taxi, così come previsto dal codice della strada, munito di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, compreso gli utenti, che preveda una copertura non meno del doppio rispetto ai minimi imposti dalla legge;
- c) superamento della scuola dell'obbligo;
- d) il non avere riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessivamente superiore a due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume;
- e) il non avere riportato alcuna condanna per delitti di mafia o per reati commessi in associazione a delinquere semplice;
- f) il non risultare sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione per i delitti di cui alle lettere d) ed e);
- g) il non essere stato dichiarato fallito;
- h) il non avere trasferito alcuna licenza Taxi o autorizzazione di noleggio con conducente nei cinque anni precedenti;
- i) il non essere titolari di altra licenza Taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente;
- j) il non essere incorsi in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia concessa la sospensione condizionale della pena;
- k) l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della legge n°575 del 31 maggio 1965 e successive modifiche (antimafia), 13 settembre 1982, n°646, nonché della legge n°726 del 12 ottobre 1982 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);

- l) il non essere incorsi, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio noleggio con conducente, anche da parte di altri Comuni;
- m) essere muniti di certificazione **in corso di validità** attestante l' idoneità alla mansione specifica, rilasciata dall' **A.S.P.** competente, **prevista dal D. Lgs 81/08 – D.M. 12 Luglio 2007 n. 15, che riporti espressamente che l'interessato non è consumatore abituale di droghe, non faccia uso di alcool, non risulti affetto da malattia contagiosa, da malattia mentale, da infermità o da qualsiasi patologia tali da impedire il regolare esercizio dell'attività di conducente ovvero pregiudicare la sicurezza degli utenti;**
- n) non svolgere altre attività lavorative incompatibili con quella di tassista e comunque tali da poter compromettere la regolarità e la sicurezza del servizio.
2. Con riferimento al comma 1, lettere d), e), g) e j) sono fatti salvi i casi di intervenuta riabilitazione a norma di legge.
-

Articolo 14

Validità della licenza

Modificare il comma 1 **eliminando “annuale”**

aggiungendo alla fine “fermo restando, comunque, il possesso e il mantenimento dei requisiti di cui all'art. 7 del vigente regolamento”.

Modificare il comma 2

sostituendo “annuale” con “triennale”;

sostituendo “nei mesi di gennaio e febbraio, da parte del competente ufficio comunale, in seguito alla verifica della permanenza dei requisiti previsti per il rilascio, nonché del regolare funzionamento del tassametro, il titolare della licenza inoltra la richiesta di vidimazione al competente Ufficio comunale entro il mese di gennaio”

con “nel periodo intercorrente tra il giorno 01 gennaio e il giorno 01 del mese di marzo dell'anno di riferimento, a seguito di presentazione di istanza corredata dalla documentazione prevista dall'art. 7 del vigente regolamento Taxi e dall'attestazione di regolarità del tassametro.

A seguito di trasferimento della licenza, qualunque sia la data di rilascio, il titolare avrà l'obbligo di uniformarsi al mese ed all'anno in cui ricade la vidimazione prevista per tutta la categoria. L'Ufficio Comunale competente avrà cura di specificare tale scadenza sul titolo rilasciato. Il suddetto Ufficio successivamente all'inoltro della richiesta di vidimazione provvederà a verificare la permanenza dei requisiti previsti dall'art. 7”

Modificare il comma 3

sostituendo “il mancato inoltro della richiesta di vidimazione della licenza entro il termine previsto, comporta l'interruzione ingiustificata del servizio a partire dal giorno successivo e fino alla data in cui il titolare non provveda a presentare la suddetta richiesta”

con “In caso di mancata presentazione della richiesta di vidimazione della licenza entro il termine previsto, si procederà con formale diffida.

Inserire il comma 5 “L'ufficio Comunale competente provvederà alla vidimazione della licenza entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta correttamente corredata da tutti i documenti previsti”

Pertanto sostituire l'art 14 con il seguente:

1. La licenza ha validità a tempo indeterminato a condizione che venga sottoposta alla regolare vidimazione di cui al comma 2 nonché alle eventuali verifiche di cui al comma 4, **fermo restando, comunque, il possesso e il mantenimento dei requisiti di cui all'art. 7 del vigente regolamento.**
2. La licenza viene sottoposta a vidimazione **triennale.** Tale vidimazione avviene **nel periodo intercorrente tra il giorno 01 gennaio e il giorno 01 del mese di marzo dell'anno di riferimento,**

a seguito di presentazione di istanza corredata dalla documentazione prevista dall'art. 7 del vigente regolamento Taxi e dall'attestazione di regolarità del tassametro.

A seguito di trasferimento della licenza, qualunque sia la data di rilascio, il titolare avrà l'obbligo di uniformarsi al mese ed all'anno in cui ricade la vidimazione prevista per tutta la categoria. L'Ufficio Comunale competente avrà cura di specificare tale scadenza sul titolo rilasciato. Il suddetto Ufficio successivamente all'inoltro della richiesta di vidimazione provvederà a verificare la permanenza dei requisiti previsti dall'art. 7.

3. In caso di mancata presentazione della richiesta di vidimazione della licenza entro il termine previsto, si procederà con formale diffida.

4. L'ufficio comunale competente può disporre verifiche sull'idoneità al servizio degli autoveicoli utilizzati nonché sul regolare funzionamento dei tassametri.

5. L'ufficio Comunale competente provvederà alla vidimazione della licenza entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta correttamente corredata da tutti i documenti previsti.

Articolo 15

Trasferibilità della licenza per atto tra vivi

Modificare il comma 2

sostituendo "titolare" con "subentrante"

sostituendo "copia autentica dell'atto notarile o equipollente di cessione" con "copia dell'atto di cessione debitamente registrato."

sostituendo "di accettazione del subentrante in materia di semplificazione nonché la documentazione comprovante il possesso da parte di quest'ultimo dei requisiti di cui all'art 7"

con "di possesso dei requisiti di cui all'art. 7 sottoscritta dal subentrante con le modalità previste dalla vigente normativa in materia di semplificazione"

Modificare il comma 3 sostituendo "A.S.L." con "A.S.P."

Modificare il comma 4 sostituendo "A.S.L." con "A.S.P."

Pertanto sostituire l'art 15 con il seguente:

1. La licenza per l'esercizio di Taxi è trasferita, su richiesta del titolare a persona fisica dallo stesso designata, purché in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 7, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di licenza da almeno cinque anni continuativi;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. La richiesta di trasferimento viene avanzata all'ufficio competente al rilascio della licenza. Tale richiesta viene sottoscritta dal **subentrante** con le modalità previste dalla vigente normativa in materia di semplificazione e corredata da copia **dell'atto di cessione debitamente registrato**. A tale richiesta va allegata la dichiarazione **di possesso dei requisiti di cui all'art. 7 sottoscritta dal subentrante con le modalità previste dalla vigente normativa in materia di semplificazione**;

3. L'inabilità permanente o l'inidoneità al servizio per malattia o infortunio devono essere documentate con certificato rilasciato dall'**A.S.P.** di appartenenza e trasmesso, entro 30 giorni dal rilascio, all'Ufficio comunale competente.

4. Il trasferimento della titolarità della licenza viene richiesto entro sei mesi dalla data del rilascio del certificato dell'**A.S.P.** attestante l'inabilità o l'inidoneità di cui alla lettera c) del primo comma. Le medesime scadenze previste per l'inabilità permanente o l'inidoneità valgono anche per il caso di ritiro definitivo della patente.

5. Sempre nel rispetto dei termini previsti nel comma precedente e, comunque, fino alla data dell'atto di cessione, l'attività può essere esercitata da un sostituto in possesso dei requisiti previsti dall'art.7 del presente regolamento, designato dal titolare.

6. Al trasferente, per un periodo di cinque anni dalla data del trasferimento, non può essere assegnata altra licenza Taxi.

Articolo 18

Sostituzione dell'autoveicolo

Modificare il comma 3

sostituendo “bimestrale” **con** “90 giorni”

sostituendo “due mesi” **con** “il termine suddetto”

Pertanto sostituire l'art 18 con il seguente:

1. Il titolare di licenza Taxi può sostituire l'autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie allo svolgimento dell'attività.
 2. Per la sostituzione di cui al comma precedente è necessario richiedere al competente ufficio comunale un preventivo nulla osta da presentare all'ufficio della motorizzazione civile che provvede all'eventuale rilascio dell'attestazione di conformità del mezzo, che si vuole adibire al servizio Taxi, ed al contestuale passaggio ad uso privato del mezzo da sostituire.
 3. Il nulla osta di cui al comma precedente ha validità **90 giorni**, perdendo efficacia nel caso in cui l'interessato non farà seguire, entro **il termine suddetto**, la relativa richiesta all'ufficio della motorizzazione civile.
 4. La sostituzione avviene in seguito all'annotazione che il competente ufficio comunale effettua sulla relativa licenza, previa verifica della rispondenza a tutti i requisiti relativi all'autovettura, previsti dal presente regolamento.
-

Articolo 22

Inizio e sospensione del servizio

Modificare inserendo il comma 4 “La mancata comunicazione di cui al comma precedente è da intendersi come una interruzione ingiustificata del servizio”

Pertanto sostituire l'art 22 con il seguente:

1. In tutti i casi in cui un soggetto divenga titolare di licenza ha l'obbligo di iniziare il servizio entro 90 giorni.
 2. Qualora il titolare della licenza, per comprovati motivi di salute, sia impossibilitato ad iniziare il servizio entro i 90 giorni previsti, potrà ottenere ulteriori proroghe fino ad un massimo di 90 giorni.
 3. La sospensione del servizio, imputabile a qualsiasi causa, viene comunicata entro due giorni all'Ufficio comunale competente.
 4. **La mancata comunicazione di cui al comma precedente è da intendersi come una interruzione ingiustificata del servizio.**
-

Articolo 29

Collaborazione familiare

Modificare il comma 5 sostituendo “annuale” **con** “triennale”

Pertanto sostituire l'art 29 con il seguente:

1. I titolari di licenza possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari in conformità a quanto previsto dall'art.230 bis del Codice Civile, sempre che detti familiari risultino in possesso dei requisiti di cui all'art.7 del presente regolamento.
 2. Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.
 3. La richiesta di collaborazione, inoltrata dal titolare della licenza, all'Ufficio comunale competente, va corredata dalla documentazione attestante i requisiti di cui all'art.7 del presente regolamento, posseduti dal collaboratore.
 4. L'Ufficio comunale competente provvede al rilascio del provvedimento entro il termine di 30 giorni dalla richiesta.
 5. In concomitanza alla vidimazione **triennale** della licenza il titolare ha l'obbligo di sottoporre all'esame dell'ufficio comunale competente anche la documentazione relativa al possesso dei requisiti da parte del collaboratore.
 6. La perdita del possesso di uno dei requisiti previsti dall'art.7 del presente regolamento, o la mancata presentazione della documentazione di cui al comma precedente, comporta la decadenza dell'autorizzazione di cui al quarto comma.
-

Articolo 35

Sanzioni amministrative accessorie

Modificare il comma 1 modificando “Servizio Sanzioni e revoche del Settore Attività Produttive” **con** “Servizio competente”

Pertanto sostituire l'art 35 con il seguente:

1. Per le infrazioni di seguito indicate agli articoli 36, 37, 38 e 39 **il Servizio competente** dispone l'adozione di uno tra i seguenti provvedimenti:
 - Diffida
 - Sospensione della licenza
 - Decadenza della licenza
 - Revoca della licenza
 2. Qualora la violazione accertata comporti l'adozione di uno dei provvedimenti di cui al primo comma, l'organo accertatore invia un rapporto informativo al Settore Attività Produttive, corredato di tutti i documenti e gli atti necessari alla valutazione.
 3. Il Servizio di cui al comma 1 comunica all'autore della violazione e ad eventuali obbligati in solido, l'avvio del procedimento per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio. Gli interessati hanno facoltà di presentare documentazioni o memorie scritte entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
-

Articolo 36

Diffida

Modificare il comma 2

eliminando al 4° punto “salvo i casi previsti al seguente regolamento”

inserendo il 5° punto “ometta di presentare formale richiesta di vidimazione triennale all'ufficio Comunale competente”

inserendo il 6° punto “ogni qual volta venga posto in essere un comportamento non conforme alle norme del presente regolamento ed a quelle vigenti in materia, salvo che la violazione non comporti una diversa sanzione”

Pertanto sostituire l'art 36 con il seguente:

1. Il provvedimento di diffida consiste in un formale richiamo ad una corretta osservanza della disciplina del servizio.
 2. Il provvedimento di diffida è disposto nel caso il tassista:
 - effettui un percorso più lungo e quindi svantaggioso economicamente per il cliente, in violazione di quanto previsto all'art.30, comma 1, lett. b);
 - ometta, quando richiesto dall'utente, di applicare la percentuale di riduzione tariffaria prevista;
 - ometta di rilasciare la ricevuta, quando è richiesta dal cliente ovvero rilasciare una ricevuta non conforme;
 - ometta la necessaria assistenza od il soccorso ai passeggeri;
 - **ometta di presentare formale richiesta di vidimazione triennale all'ufficio Comunale competente;**
 - **ogni qual volta venga posto in essere un comportamento non conforme alle norme del presente regolamento ed a quelle vigenti in materia, salvo che la violazione non comporti una diversa sanzione.**
-

Articolo 37 Sospensione

Modificare il comma 1

inserendo al punto 1, dopo “commetta”, “nell’arco di un anno solare”

Modificare il comma 2

Inserendo il punto 4 “non abbia provveduto ad inoltrare la richiesta di vidimazione triennale della licenza Taxi, così come previsto all’art. 14 del vigente regolamento e per la quale abbia già ricevuto una lettera di diffida di cui all’art. 36”

Pertanto sostituire l’art 37 con il seguente:

1. Il provvedimento di sospensione della licenza, per un minimo di quindici giorni ed un massimo di trenta, è disposto nel caso il tassista:
 - commetta, **nell’arco di un anno solare**, un'infrazione per la quale abbia già ricevuto un provvedimento di diffida;
 - rifiuti di prestare il servizio di trasporto dovuto.
 2. Il provvedimento di sospensione della licenza, per un minimo di trenta giorni ed un massimo di sessanta, è disposto nel caso il tassista:
 - richieda al cliente un corrispettivo maggiore di quello dovuto in conseguenza dell’uso improprio delle tariffe e/o dei supplementi previsti;
 - effettui il servizio con il tassametro spento, manomesso, alterato, senza piombo o non approvato;
 - effettui il servizio in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
 - **non abbia provveduto ad inoltrare la richiesta di vidimazione triennale della licenza Taxi, così come previsto all’art. 14 del vigente regolamento e per la quale abbia già ricevuto una lettera di diffida di cui all’art. 36.**
 3. Entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento, il tassista provvede a far annotare sulla propria licenza il periodo di sospensione da parte del Servizio di cui al comma 1 dell’art.35.
-

Articolo 38

Decadenza

Modificare il comma 1

eliminando alla lettera a) “a), b), d), e), g), j) ed l)”

sostituendo alla lettera b) “triennio” **con** “anno solare”

sostituendo alla lettera e) “A.S.L.” **con** “A.S.P.”

aggiungendo alla lettera f), dopo “art. 16”, “nel caso in cui non si formalizzi il trasferimento ad altro soggetto designato dagli eredi entro il termine di 2 anni dall’evento luttuoso”

inserendo la lettera h) “in seguito alla sospensione della licenza, prevista all’art. 37 comma 2 primo capoverso, qualora il titolare non abbia provveduto a regolarizzare la sua posizione inoltrando formale richiesta di vidimazione;

inserendo la lettera i) “nel caso in cui, a seguito di trasferimento del titolo per “atto fra vivi”, il subentrante non presenti regolare istanza di voltura, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, entro il termine di 90 giorni dalla data dell’atto di cessione debitamente registrato”

Pertanto sostituire l’art 38 con il seguente:

1. Il provvedimento di decadenza della licenza è disposto:

- a) per la perdita di uno dei requisiti previsti dall’art.7, comma 1;
- b) nel caso in cui il titolare incorra nel terzo provvedimento di sospensione nell’arco dell’**anno solare**;
- c) per l’interruzione ingiustificata del servizio per un periodo di due mesi, anche non continuativo, nell’arco di dodici mesi;
- d) per la mancata ottemperanza al provvedimento di sospensione dal servizio disposto ai sensi dell’art. 37;
- e) in seguito al mancato trasferimento della licenza entro sei mesi dalla data del certificato rilasciato dall’**A.S.P.** di appartenenza attestante la permanente inabilità o inidoneità al servizio, ovvero dalla data del ritiro definitivo della patente;
- f) in caso di morte del titolare, salvo quanto disposto dall’art. 16 **nel caso in cui non si formalizzi il trasferimento ad altro soggetto designato dagli eredi entro il termine di 2 anni dall’evento luttuoso**;
- g) nel caso di mancato inizio del servizio entro i termini stabiliti dall’art.22, commi 1 e 2;
- h) **in seguito alla sospensione della licenza, prevista all’art. 37 comma 2 primo capoverso, qualora il titolare non abbia provveduto a regolarizzare la sua posizione inoltrando formale richiesta di vidimazione**;
- i) **nel caso in cui, a seguito di trasferimento del titolo per “atto fra vivi”, il subentrante non presenti regolare istanza di voltura, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, entro il termine di 90 giorni dalla data dell’atto di cessione debitamente registrato.**

2. La decadenza viene comunicata, dal Servizio di cui al comma 1 dell’art.35, all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile ed alla Commissione competente per la formazione e la conservazione del ruolo di cui all’art.6, comma 3 della Legge 15 gennaio 1992, n°21.

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 42 – Norma transitoria - Soppreso

-
- 2) **Di modificare l'art. 7, l'art. 19, l'art. 20, l'art. 23, l'art. 29, l'art. 35, l'art. 36, l'art. 37 e l'art. 38 del vigente Regolamento di NCC con autovettura approvato con deliberazione di C. C. n° 112 del 23/03/2007 come di seguito riportato:**

“NCC”

Articolo 7

Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione

Modificare il comma 2 aggiungendo la lettera n) “essere muniti di certificazione in corso di validità, rilasciata dall'ASP competente, attestante l'idoneità alla mansione specifica, prevista dal D. Lgs 81/08 – D.M. 12 Luglio 2007 n. 15, che riporti espressamente che l'interessato non è consumatore abituale di droghe, non faccia uso di alcool, non risulti affetto da malattia contagiosa, da malattia mentale, da infermità o da qualsiasi patologia tali da impedire il regolare esercizio dell'attività di conducente ovvero pregiudicare la sicurezza degli utenti”;

Modificare il comma 4 eliminando, dopo “comma 2”, “a), c), d), e), f), g), h), i), j), k), ed l)”;

Pertanto sostituire l'art 7 con il seguente:

1. L'autorizzazione comunale per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente può essere rilasciata sia a persone fisiche che a persone giuridiche, appartenenti all'Unione europea.
2. Il rilascio dell'autorizzazione comunale per l'esercizio del servizio è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
 - a) iscrizione nel ruolo dei conducenti, presso la Camera di Commercio, Industria ed Artigianato di Palermo, di cui all'art.6 della Legge 15 gennaio 1992, n°21;
 - b) proprietà o disponibilità in leasing, di un veicolo idoneo al servizio, così come previsto dal codice della strada, munito di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, compresi gli utenti, che preveda una copertura non meno del doppio rispetto ai minimi imposti dalla legge;
 - c) il non avere riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessivamente superiore a due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume;
 - d) il non avere riportato alcuna condanna per delitti di mafia o per reati commessi in associazione a delinquere semplice;
 - e) il non risultare sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione per i delitti di cui alle lettere c) e d);
 - f) il non essere stato dichiarato fallito;
 - g) il non avere trasferito alcuna licenza Taxi o autorizzazione di noleggio con conducente nei cinque anni precedenti;
 - h) il non essere titolari di licenza Taxi;
 - i) il non essere incorsi in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia concessa la sospensione condizionale della pena;
 - j) l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della legge n°575 del 31 maggio 1965 e successive modifiche. (antimafia}, alla legge 13 settembre 1982, n°646, nonché alla legge n°726 del 12 ottobre 1982 ed alle successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);
 - k) non essere incorsi, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza per il servizio Taxi o autorizzazione di esercizio noleggio con conducente anche da parte di altri Comuni;
 - l) non svolgere altre attività lavorative incompatibili o comunque tali da poter compromettere la regolarità o la sicurezza del servizio;

- m) avere la disponibilità di un' idonea rimessa per la sosta dei mezzi utilizzati in conformità a quanto previsto dall'art. 27;
- n) **essere muniti di certificazione in corso di validità, rilasciata dall'ASP competente, attestante l'idoneità alla mansione specifica, prevista dal D. Lgs 81/08 – D.M. 12 Luglio 2007 n. 15, che riporti espressamente che l'interessato non è consumatore abituale di droghe, non faccia uso di alcool, non risulti affetto da malattia contagiosa, da malattia mentale, da infermità o da qualsiasi patologia tale da impedire il regolare esercizio dell'attività di conducente ovvero pregiudicare la sicurezza degli utenti;**
3. Con riferimento al comma 2, lettere c), d), f) ed i) sono fatti salvi i casi di intervenuta riabilitazione a norma di legge.
4. I requisiti soggettivi previsti dal precedente comma 2 devono essere posseduti:
- a) dall'amministratore unico, ovvero dai membri del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche e/o private e, salvo il disposto della seguente lett. b), per ogni altro tipo di ente;
 - b) dai soci illimitatamente responsabili per le società di persone;
 - c) dal titolare per le imprese individuali o familiari.
5. Per i soggetti di cui al comma precedente il requisito previsto dalla lett. a) del comma 2, può essere posseduto, in alternativa, da una persona legata da rapporto di lavoro subordinato, alla quale siano state espressamente conferite le attribuzioni di direzione continuativa dell'attività di trasporto, fermo restando che lo stesso sia in possesso anche di tutti gli altri requisiti indicati al comma 4.
6. In relazione al possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti e soltanto per le imprese di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, si fa riferimento a quanto riportato nel comma 1 dell'art.118 della Legge Regionale n.4 del 16 aprile 2003.
-

Articolo 19

Validità dell'autorizzazione

Modificare il comma 1

eliminando “biennale”;

inserendo alla fine “fermo restando, comunque, il possesso e il mantenimento dei requisiti di cui all'art. 7 del vigente regolamento.”;

Modificare il comma 2

sostituendo “La vidimazione biennale avviene nei mesi di marzo e aprile, da parte del competente Ufficio Comunale, in seguito alla verifica della permanenza dei requisiti previsti per la concessione. Il titolare dell'autorizzazione inoltra la richiesta di vidimazione entro il mese di marzo.”

con “L'autorizzazione viene sottoposta a vidimazione triennale. Tale vidimazione avviene nel periodo intercorrente tra giorno 01 del mese di marzo e giorno 30 del mese di aprile dell'anno di riferimento, a seguito di presentazione di istanza corredata dalla documentazione prevista dall'art. 7 del vigente regolamento di NCC con autovettura. A seguito di trasferimento dell'autorizzazione, qualunque sia la data di rilascio, il titolare avrà l'obbligo di uniformarsi al mese ed all'anno in cui ricade la vidimazione prevista per tutta la categoria. L'Ufficio Comunale competente avrà cura di specificare tale scadenza sul titolo rilasciato. Il suddetto Ufficio, successivamente all'inoltro della richiesta di vidimazione, provvederà a verificare la permanenza dei requisiti previsti dall'art. 7”;

Modificare il comma 3

sostituendo “Il mancato inoltro della richiesta di vidimazione dell'autorizzazione entro il termine previsto, viene inteso come interruzione ingiustificata del servizio a partire dal giorno successivo e fino alla data in cui il titolare non provveda a presentare la suddetta richiesta”

con “In caso di mancata presentazione della richiesta di vidimazione dell'autorizzazione entro il termine previsto si procederà con formale diffida”;

Inserire il comma 4 “L’ufficio Comunale competente provvederà’ alla vidimazione dell’autorizzazione entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta correttamente corredata da tutti i documenti previsti”

Pertanto sostituire l’art 19 con il seguente:

1. L’autorizzazione ha validità a tempo indeterminato a condizione che venga sottoposta alla vidimazione di cui al comma 2 **fermo restando, comunque, il possesso e il mantenimento dei requisiti di cui all’art. 7 del vigente regolamento.**
 2. L’autorizzazione **viene sottoposta a vidimazione triennale. Tale vidimazione avviene nel periodo intercorrente tra giorno 01 del mese di marzo e giorno 30 del mese di aprile dell’anno di riferimento, a seguito di presentazione di istanza corredata dalla documentazione prevista dall’art. 7 del vigente regolamento di NCC con autovettura.**
A seguito di trasferimento dell’autorizzazione, qualunque sia la data di rilascio, il titolare avrà l’obbligo di uniformarsi al mese ed all’anno in cui ricade la vidimazione prevista per tutta la categoria. L’Ufficio Comunale competente avrà cura di specificare tale scadenza sul titolo rilasciato. Il suddetto Ufficio, successivamente all’inoltro della richiesta di vidimazione, provvederà a verificare la permanenza dei requisiti previsti dall’art. 7.
 3. **In caso di mancata presentazione della richiesta di vidimazione dell’autorizzazione entro il termine previsto si procederà con formale diffida.**
 4. **L’ufficio Comunale competente provvederà’ alla vidimazione dell’autorizzazione entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta correttamente corredata da tutti i documenti previsti.**
-

Articolo 20

Trasferibilità dell’autorizzazione per atto tra vivi

Modificare il comma 2

sostituendo “titolare” con “subentrante”,

sostituendo “copia autentica dell’atto notarile di cessione” **con** “copia dell’atto di cessione debitamente registrato”

sostituendo “A tale richiesta va allegata la dichiarazione di accettazione del subentrante sottoscritta con le modalità previste dalla vigente normativa in materia di semplificazione nonché la documentazione comprovante il possesso da parte di quest’ultimo dei requisiti di cui all’art. 7”

con “A tale richiesta va allegata la dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all’art. 7 sottoscritta dal subentrante con le modalità previste dalla vigente normativa in materia di semplificazione”;

Modificare il comma 3 sostituendo “A.S.L.” con “A.S.P.”

Modificare il comma 4 sostituendo “A.S.L.” con “A.S.P.”

Pertanto sostituire l’art 20 con il seguente:

1. L’autorizzazione per l’esercizio di noleggio con conducente può essere trasferita su richiesta del titolare, a persona fisica o giuridica dallo stesso designata, purché in possesso di tutti i requisiti richiesti per il rilascio, in una delle seguenti condizioni:
 - a) l’impresa individuale (o familiare) o la persona giuridica sia titolare di autorizzazione da cinque anni;
 - b) il titolare di impresa individuale o familiare abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) il titolare di impresa individuale o familiare sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. La richiesta di trasferimento viene avanzata all’ufficio competente al rilascio dell’autorizzazione. Tale richiesta viene sottoscritta dal **subentrante** con le modalità previste dalla vigente normativa in materia di semplificazione e corredata da **copia dell’atto di cessione debitamente registrato. A tale**

richiesta va allegata la dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all'art. 7 sottoscritta dal subentrante con le modalità previste dalla vigente normativa in materia di semplificazione;

3. L'inabilità permanente o l'inidoneità al servizio per malattia o infortunio devono essere documentate con certificato rilasciato dall'**A.S.P.** di appartenenza e trasmessa entro 30 giorni, dal rilascio, all'Ufficio comunale competente.
 4. Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione viene richiesto entro sei mesi dalla data del rilascio del certificato dell'**A.S.P.** attestante l'inabilità o l'inidoneità di cui alla lettera c) del primo comma. Le medesime scadenze previste per l'inabilità permanente o l'inidoneità valgono anche per il caso di ritiro definitivo della patente.
 5. Nei casi di cui al comma 1 lett. c), sempre nel rispetto dei termini previsti nel comma precedente e fino alla data dell'atto di cessione, il titolare può esercitare l'attività avvalendosi di un soggetto in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21.
 6. Al trasferente, per un periodo di cinque anni dalla data del trasferimento non può essere assegnata altra autorizzazione.
-

Articolo 23

Sostituzione dell'autoveicolo

Modificare il comma 3

sostituendo “bimestrale” con “trimestrale”

sostituendo “due mesi” con “tre mesi”

Pertanto sostituire l'art 23 con il seguente:

1. Il titolare dell'autorizzazione può sostituire l'autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie allo svolgimento dell'attività
 2. Per la sostituzione di cui al comma precedente è necessario richiedere al competente ufficio comunale un preventivo nulla osta da presentare all'ufficio della motorizzazione civile che provvede all'eventuale rilascio dell'attestazione di conformità del mezzo ed al contestuale passaggio ad altro uso del mezzo da sostituire.
 3. Il nulla osta di cui al comma precedente ha validità **trimestrale**, perdendo efficacia nel caso in cui l'interessato non farà seguire, entro i **tre mesi**, la relativa richiesta all'ufficio della motorizzazione civile.
 4. La sostituzione avviene in seguito all'annotazione che il competente ufficio comunale effettua sulla relativa autorizzazione, previa verifica della rispondenza a tutti i requisiti relativi all'autovettura, previsti dal presente regolamento.
-

Articolo 29

Collaborazione familiare

Modificare l'articolo

inserendo i commi:

3. La richiesta di collaborazione, inoltrata dal titolare della autorizzazione all'Ufficio comunale competente, va corredata dalla documentazione attestante i requisiti di cui all'art.7 del presente regolamento, posseduti dal collaboratore.
4. L'Ufficio comunale competente provvede al rilascio del provvedimento entro il termine di 30 giorni dalla richiesta.
5. In concomitanza con la validazione triennale della licenza il titolare ha l'obbligo di sottoporre all'esame dell'ufficio comunale competente anche la documentazione relativa al possesso dei requisiti da parte del collaboratore.

6. La perdita del possesso di uno dei requisiti previsti dall'art.7 del presente regolamento, o la mancata presentazione della documentazione di cui al comma precedente, comporta la decadenza dell'autorizzazione di cui al quarto comma.

Pertanto sostituire l'art 29 con il seguente:

1. Le imprese individuali o familiari possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari in conformità a quanto previsto dall'art.230 bis del Codice Civile, sempre che detti familiari risultino in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art.7 del presente regolamento.
 2. Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intendono come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.
 3. **La richiesta di collaborazione, inoltrata dal titolare della autorizzazione all'Ufficio comunale competente, va corredata dalla documentazione attestante i requisiti di cui all'art.7 del presente regolamento, posseduti dal collaboratore.**
 4. **L'Ufficio comunale competente provvede al rilascio del provvedimento entro il termine di 30 giorni dalla richiesta.**
 5. **In concomitanza con la vidimazione triennale della licenza il titolare ha l'obbligo di sottoporre all'esame dell'ufficio comunale competente anche la documentazione relativa al possesso dei requisiti da parte del collaboratore.**
 6. **La perdita del possesso di uno dei requisiti previsti dall'art.7 del presente regolamento, o la mancata presentazione della documentazione di cui al comma precedente, comporta la decadenza dell'autorizzazione di cui al quarto comma.**
-

Articolo 35

Sanzioni amministrative accessorie

Modificare il comma 3

sostituendo “Sanzioni e revoche” con “Competente”;

Pertanto sostituire l'art 35 con il seguente:

1. Per le infrazioni indicate agli articoli 36, 37, 38 e 39 il Servizio **Competente** del Settore Attività Produttive dispone l'adozione dei seguenti provvedimenti:
 - Diffida
 - Sospensione dell'autorizzazione
 - Decadenza dell'autorizzazione
 - Revoca dell'autorizzazione
 2. Qualora la violazione accertata comporti l'adozione di uno dei provvedimenti di cui al primo comma, l'organo accertatore invia un rapporto informativo al Settore Attività produttive, corredato di tutti i documenti e gli atti necessari alla valutazione.
 3. Il Servizio di cui al comma 1 comunica all'autore della violazione ed al titolare dell'autorizzazione l'avvio del procedimento per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio. Gli interessati hanno facoltà di presentare documentazioni o memorie scritte entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
-

Articolo 36

Diffida

Modificare il comma 2

aggiungendo nella parte finale “ovvero allorché il titolare ometta di presentare formale richiesta di vidimazione triennale all’ufficio Comunale competente entro il termine di cui all’art. 14 del vigente regolamento”;

Inserire il comma 3 “Ogni qual volta venga posto in essere un comportamento non conforme alle norme del presente regolamento ed a quelle vigenti in materia, salvo che la violazione non comporti una diversa sanzione”.

Pertanto sostituire l’art 36 con il seguente:

1. Il provvedimento di diffida nei confronti del titolare consiste in un formale richiamo ad una corretta osservanza della disciplina del servizio;
 2. Il provvedimento di diffida viene emesso nei casi di violazione delle norme indicate all'art. 2, comma 1 **ovvero allorché il titolare ometta di presentare formale richiesta di vidimazione triennale all’ufficio Comunale competente entro il termine di cui all’art. 14 del vigente regolamento;**
 3. **Ogni qual volta venga posto in essere un comportamento non conforme alle norme del presente regolamento ed a quelle vigenti in materia, salvo che la violazione non comporti una diversa sanzione.**
-

Articolo 37

Sospensione

Modificare il comma 1

sostituendo “cinque” con “quindici”,

sostituendo “novanta” con “trenta”;

sostituendo “sei mesi” con “un anno solare”;

Sostituire il comma 2 “Entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento il titolare provvede a far annotare sulla propria autorizzazione il periodo di sospensione da parte del Servizio di cui al comma 1 dell’art.35”

con il seguente: “Il provvedimento di sospensione della autorizzazione, per un minimo di trenta giorni ed un massimo di sessanta, è disposto nel caso in cui il titolare:

- a. non abbia provveduto ad inoltrare la richiesta di vidimazione triennale della autorizzazione di NCC, così come previsto all’art. 14 del vigente regolamento e per la quale abbia già ricevuto una lettera di diffida di cui all’art. 36;
- b. effettui il servizio in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope”

Rinominare l’ex “comma 2” “Entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento il titolare provvede a far annotare sulla propria autorizzazione il periodo di sospensione da parte del Servizio di cui al comma 1 dell’art.35” **con “comma 3”**

Pertanto sostituire l’art 37 con il seguente:

1. Il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione, per un minimo di **quindici** giorni ed un massimo di **trenta** giorni, è disposto nel caso in cui venga ripetuta nell’arco di **un anno solare** un'infrazione passibile di provvedimento di diffida;
2. **Il provvedimento di sospensione della autorizzazione, per un minimo di trenta giorni ed un massimo di sessanta, è disposto nel caso in cui il titolare:**

- a) **non abbia provveduto ad inoltrare la richiesta di vidimazione triennale della autorizzazione di NCC, così come previsto all'art. 14 del vigente regolamento e per la quale abbia già ricevuto una lettera di diffida di cui all'art. 36;**
 - b) **effettui il servizio in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.**
3. Entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento il titolare provvede a far annotare sulla propria autorizzazione il periodo di sospensione da parte del Servizio di cui al comma 1 dell'art.35.
-

Articolo 38 Decadenza

Modificare il comma 1

sostituendo alla lettera d) “di mesi 5” con “perentorio di mesi 8”

inserendo le sottoelencate lettere:

- e) nel caso in cui il titolare incorra nel terzo provvedimento di sospensione nell'arco dell'anno solare;
- f) per l'interruzione ingiustificata del servizio per un periodo di due mesi, anche non continuativi, nell'arco di dodici mesi;
- g) in seguito alla sospensione della licenza, prevista all'art. 37 comma 2 primo capoverso, qualora il titolare non abbia provveduto a regolarizzare la sua posizione inoltrando formale richiesta di vidimazione;
- h) nel caso in cui, a seguito di trasferimento del titolo per “atto fra vivi”, il subentrante non presenti regolare istanza di voltura, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, entro il termine di 90 giorni dalla data dell'atto di cessione debitamente registrato;
- i) in caso di morte del titolare, salvo quanto disposto dall'art. 21 nel caso in cui non si formalizzi il trasferimento ad altro soggetto designato dagli eredi entro il termine di 2 anni dall'evento luttuoso

Modificare il comma 2

sostituendo “L'Ufficio competente del Settore Attività' produttive trasmette copia del provvedimento all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile ed alla Commissione competente per la formazione e la conservazione del ruolo di cui all'art.6, comma 3 della Legge 15 gennaio 1992, n°21”

con “La decadenza viene comunicata, dal Servizio di cui al comma 1 dell'art.35, all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile ed alla Commissione competente per la formazione e la conservazione del ruolo di cui all'art.6, comma 3 della Legge 15 gennaio 1992, n°21”

Pertanto sostituire l'art 38 con il seguente:

1. Il provvedimento di decadenza dell'autorizzazione è disposto:
 - a) nel caso di perdita di uno dei requisiti previsti dall'art.7 comma 2 lett. a), c), d), e), f), g), i), j) e k);
 - b) nel caso di mancato inizio del servizio entro i termini stabiliti dall'art.25;
 - c) per la mancata ottemperanza al provvedimento di sospensione dal servizio disposto ai sensi dell'art.37;
 - d) nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art.7 comma 2 lett. b) ed m), a meno che tale perdita sia imputabile, a cause di forza maggiore e si provveda a riacquisire i suddetti requisiti entro il termine **perentorio di 8 mesi;**
 - e) **nel caso in cui il titolare incorra nel terzo provvedimento di sospensione nell'arco dell'anno solare;**
 - f) **per l'interruzione ingiustificata del servizio per un periodo di due mesi, anche non continuativi, nell'arco di dodici mesi;**

- g) in seguito alla sospensione della licenza, prevista all'art. 37 comma 2 primo capoverso, qualora il titolare non abbia provveduto a regolarizzare la sua posizione inoltrando formale richiesta di vidimazione;
 - h) nel caso in cui, a seguito di trasferimento del titolo per "atto fra vivi", il subentrante non presenti regolare istanza di voltura, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, entro il termine di 90 giorni dalla data dell'atto di cessione debitamente registrato;
 - i) in caso di morte del titolare, salvo quanto disposto dall'art. 21 nel caso in cui non si formalizzi il trasferimento ad altro soggetto designato dagli eredi entro il termine di 2 anni dall'evento luttuoso
2. La decadenza viene comunicata, dal Servizio di cui al comma 1 dell'art.35, all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile ed alla Commissione competente per la formazione e la conservazione del ruolo di cui all'art.6, comma 3 della Legge 15 gennaio 1992, n°21.

Il Dirigente ad Interim del Servizio

Signature Not Verified
Dott. Luigi Galatioto
Signed by Luigi Galatioto
on 11/12/2020 18:47:37 CET

Il Dirigente del Servizio Suap dell'Area Sviluppo Economico esprime in merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, la quale, per la sua natura, non è suscettibile di avere influenze presenti o future sul bilancio dell'Ente.

Il Dirigente ad Interim del Servizio

Dott. Luigi Galatioto
Signature Not Verified
Signed by Luigi Galatioto
on 11/12/2020 18:47:38 CET

Il Capo Area Sviluppo Economico, letta la superiore proposta e i relativi contenuti, appone il proprio visto per condivisione del suddetto parere tecnico.

Il Capo Area

Signature Not Verified
Dott. Luigi Galatioto
Signed by Luigi Galatioto
on 11/12/2020 18:47:39 CET

Il Sindaco/l'Assessore al ramo, letta la superiore proposta e ritenuto che la stessa rientra tra gli obiettivi programmati dell'Ente, ne propone l'adozione da parte del Consiglio Comunale.

L'Assessore

Signature Not Verified
Leopoldo Piampiano
Signed by Leopoldo Piampiano
on 11/12/2020 14:40:42 CET

Il Dirigente responsabile di Ragioneria esprime in merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000, parere (favorevole/contrario) in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto (motivare il parere contrario e citare la norma violata).

Il Dirigente responsabile di Ragioneria

Dott. Bohuslav Basile

VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

Seduta del Consiglio della Terza Circoscrizione del 19/01/2021 - Parere su: Modifica artt. 7, 14, 15, 18, 22, 29, 35, 36, 37, 38 e 42 regolamento Taxi con autovettura e modifica artt. 7, 19, 20, 23, 29, 35, 36, 37 e 38 del regolamento autorizzazioni di NCC con autovettura.

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI	FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI
ADELFIGIO GIOVANNI	X		X		
BRUSCHETTA SAVERIO	X		X		
GULEMI ANDREA	X		X		
ILARDI ALFREDO	X		X		
PRESTER ANTONINO	X		X		
QUARTARARO GIUSEPPE	X		X		
RAPPA GIOVANNA		X			
SANTANGELO ANTONINO		X			
TARANTINO SALVATORE	X		X		
TERRANOVA FRANCESCO	X		X		



COMUNE DI PALERMO
AREA DELLA CITTADINANZA

◆ SETTORE PARTECIPAZIONE ISTITUZIONALE ◆
ATTIVITA' CIRCOSCRIZIONI

Via F.sco La Colla n. 50 – 90124 Palermo
Telefono 091 740 75 00 – Fax 091 740 75 38

Palermo li, 21/01/2021

Prot. n. 46490

Responsabile del procedimento: Coll. Prof. Amm.vo Afredo Mazza

OGGETTO: Trasmissione esito parere.

All' Ufficio Presidenza del Consiglio Comunale

Alla Segreteria Generale

E , p.c. AREA SVILUPPO ECONOMICO
STAFF CAPO AREA / SERVIZIO SUAP
servizimpres@comune.palermo.it

Si comunica che il Consiglio della III Circoscrizione, nella seduta del **20/01/2021** in modalità di videoconferenza - mediante collegamento telematico a distanza con deliberazione n.°15 ha espresso Parere **FAVOREVOLE** sulla delibera avente per oggetto **Parere su: Modifica artt. 7, 14, 15, 18, 22, 29, 35, 36, 37, 38 e 42 regolamento Taxi con autovettura e modifica artt. 7, 19, 20, 23, 29, 35, 36, 37 e 38 del regolamento autorizzazioni di NCC con autovettura.**

Il Funionario Amministrativo P.O

Dott.ssa M. G. Calderone

Signature Not Certified

Signed by MARIA CONCETTA
CALDERONE

on 20/01/2021 15:15:28 CET